

## **DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019**

**78/2019/R/EEL**

### **DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE AFFERENTI ALL'ENERGIA ELETTRICA IMMESA E PRELEVATA SU RETI ITALIANE DI DISTRIBUZIONE INTERCONNESSE SOLO CON RETI ESTERE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1055<sup>a</sup> del 5 marzo 2019

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (Testo integrato delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento – TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e il relativo Allegato A (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica – TIT);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 ottobre 2018, 551/2018/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 551/2018/R/eel) e le osservazioni pervenute;
- la lettera di e-distribuzione del 29 dicembre 2017, prot. Autorità 42159, del 29 dicembre 2017 (di seguito: lettera del 29 dicembre 2017);
- la lettera di e-distribuzione del 6 febbraio 2018, prot. Autorità 3783, del 8 febbraio 2018.

#### CONSIDERATO CHE:

- in alcuni territori italiani vi sono realtà consolidate di clienti finali connessi a reti di distribuzione in territorio italiano in bassa e media tensione interconnesse solo con reti estere, quali i clienti finali residenti nell'*exclave* Campione d'Italia, alimentati dalla rete svizzera, e alcuni clienti finali residenti nel territorio di competenza di Idroelettrica Valcanale S.A.S. (di seguito: Idroelettrica Valcanale), alimentati dalla rete slovena;
- attualmente, la regolazione delle partite economiche afferenti alla fornitura di energia elettrica su tali reti italiane avviene tramite accordi *ad hoc*:
  - nel caso dei clienti finali residenti a Campione d'Italia, fra la società di distribuzione svizzera interessata, e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione), l'Acquirente Unico (di seguito: AU) e la società Servizio Elettrico Nazionale. Tale accordo prevede che l'energia prelevata dal punto di interconnessione con l'estero venga interamente acquisita da AU, ad un prezzo concordato con il distributore estero, e fatturata da AU a Servizio Elettrico Nazionale, e che il corrispettivo di trasporto di detta energia su rete svizzera (il quale rappresenta una voce di costo di e-distribuzione nell'erogazione del servizio di distribuzione sul territorio nazionale) venga regolato tra e-distribuzione e la controparte estera;
  - nel caso dei clienti finali residenti nel territorio di competenza di Idroelettrica Valcanale, fra la società di distribuzione slovena e la società Idroelettrica Valcanale. Tale accordo prevede che l'energia elettrica prelevata dalla rete slovena sia attribuita a Idroelettrica Valcanale e da questa resa disponibile ai clienti finali nell'ambito del servizio di maggior tutela e che i costi sostenuti da Idroelettrica Valcanale per l'approvvigionamento e il trasporto di tale energia elettrica vengano coperti per il tramite del meccanismo di perequazione dei costi;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 551/2018/R/eel, ha riportato i propri orientamenti in merito alla regolazione delle partite economiche afferenti alla fornitura di energia elettrica su reti italiane interconnesse solo con reti estere; più in dettaglio, il predetto documento per la consultazione prevede che:
  - dati i ridotti volumi di energia elettrica relativi alle realtà in oggetto, sia opportuno introdurre semplificazioni alla regolazione dell'approvvigionamento e il dispacciamento dell'energia elettrica acquistata da fornitori esteri per la fornitura ai clienti finali, comunque garantendo la partecipazione al libero mercato elettrico per tutti gli utenti presenti (siano essi clienti finali o produttori) ed evitando distorsioni sui mercati all'ingrosso;
  - allo scopo, l'energia elettrica immessa e prelevata su queste reti, indipendentemente dalla provenienza da gestori esteri o da produttori nazionali, non sia parte dei meccanismi che regolano la negoziazione sui mercati all'ingrosso ma venga interamente gestita nell'ambito della regolazione degli sbilanciamenti. Tale approccio è coerente con la realtà fisica del sistema e consente di evitare inutili complicazioni nei meccanismi di formazione del prezzo nei mercati all'ingrosso o distorsioni che potrebbero generarsi nel considerare tali transazioni

- parte del sistema zonale di formazione dei prezzi (infatti le reti elettriche in esame non sono interconnesse con le restanti reti elettriche nazionali facenti parte della medesima zona);
- nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale (servizio di cui è responsabile Terna) sia Terna stessa ad approvvigionare dal pertinente gestore di rete estero i servizi necessari al funzionamento in sicurezza della rete di distribuzione italiana, ivi inclusa l'energia necessaria alla fornitura dei clienti allacciati alla medesima rete, essendo tale gestore di rete estero l'unico che li può materialmente erogare;
  - l'energia elettrica immessa e prelevata su queste reti (indipendentemente dalla provenienza da gestori esteri o da produttori nazionali) non debba pertanto essere oggetto di negoziazione nei mercati dell'energia all'ingrosso, né di programmazione sulla base della regolazione generale vigente;
  - siano definiti appositi punti di dispacciamento per unità di produzione e per unità di consumo che comprendano esclusivamente punti di immissione e di prelievo ubicati su ciascuna rete di distribuzione italiana interconnessa solo con reti estere; e che i suddetti punti di dispacciamento rilevino anche ai fini dell'aggregazione dei dati di misura necessari per il *settlement*;
  - l'energia elettrica, immessa e prelevata, attribuita ai punti di dispacciamento di cui al precedente alinea, venga regolata da Terna come energia di bilanciamento e che sia valorizzata alla somma algebrica tra il Prezzo Unico Nazionale (di seguito: PUN) e un corrispettivo che rifletta gli oneri medi di sbilanciamento sostenuti dall'AU;
  - l'energia elettrica scambiata fra la rete di distribuzione italiana e il gestore estero sia regolata al prezzo previsto con il gestore estero nell'ambito di un apposito contratto siglato tra Terna e il gestore di rete estero; i conseguenti proventi e oneri maturati da Terna, essenzialmente derivanti dalla differenza su base oraria, tra il PUN e il prezzo di acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete estera concordato con il gestore estero, sono imputati alla componente *uplift*;
  - ai clienti finali e ai produttori di energia si applichi la regolazione vigente sul territorio nazionale;
- nel corso della consultazione:
    - e-distribuzione ha proposto di ricomprendere i punti di dispacciamento delle reti in oggetto nelle aree di riferimento adiacenti, in quanto ritiene che l'istituzione di aree di *settlement* dedicate sia una soluzione complessa che comporta un aggravio procedurale consistente senza addurre significativi benefici vista la dimensione esigua di queste realtà;
    - Terna ha proposto che venga definito, nei sistemi informatici propri e del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), un unico perimetro di aggregazione per zona di mercato a cui associare i punti di dispacciamento, definiti *ad hoc*, distintamente per unità di produzione e unità di consumo, al fine di ricomprendere i punti, rispettivamente di immissione e prelievo, localizzati nelle reti in oggetto;
    - Terna ha proposto semplificazioni della regolazione vigente in merito ai flussi di *settlement*, dati i ridotti volumi in oggetto. Più in dettaglio, Terna ha proposto che,

- nel caso dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica, le imprese distributrici, anziché applicare quanto attualmente previsto dal TIS, effettuino una profilazione oraria convenzionale dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata, trasmettendo al SII i dati orari derivanti;
- in merito alla modalità di regolazione delle partite economiche, Terna ritiene preferibile valorizzare l'energia elettrica immessa, attribuita ai punti di dispacciamento per unità di produzione, al prezzo zonale della zona di mercato in cui ricadono;
  - nel corso della consultazione, inoltre, e-distribuzione ha segnalato l'esistenza di altre porzioni di rete, gestite dalla medesima, interconnesse solo con reti estere (Erbonne, Piuro e Livigno) e ha segnalato la presenza di linee di interconnessione con reti estere che alimentano reti di distribuzione nazionali (cd. interconnessioni di scambio-soccorso), richiedendo la definizione di una regolazione che possa trovare applicazione anche per queste ultime realtà;
  - allo scopo, e-distribuzione ritiene che le interconnessioni a livello delle reti di distribuzione (sia in antenna, sia di scambio-soccorso), dovrebbero essere inserite nell'elenco delle infrastrutture di trasporto censite dai TSO per il calcolo della capacità di interconnessione e per le procedure di assegnazione dei relativi diritti su base implicita ed esplicita, come le interconnessioni a livello della rete di trasmissione nazionale.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con lettera del 29 dicembre 2017, e-distribuzione ha segnalato all'Autorità che la società Aziende Industriali di Lugano SA – AIL (che effettua l'attività di trasporto locale dell'energia elettrica in territorio svizzero ai fini della fornitura ai comuni di Campione d'Italia e di Erbonne) ha rappresentato a e-distribuzione l'esigenza di corrispondere a Swissgrid (che gestisce il servizio di trasmissione dell'energia elettrica in Svizzera) - indirettamente per il tramite di AIL negli anni 2010-2015 e direttamente a Swissgrid dal 2016 - la quota della componente svizzera denominata PSRS (Prestazioni di Servizio Relative al Sistema) posta a carico dei consumatori finali, il cui valore per kWh prelevato viene definito annualmente e che, nel sistema svizzero, viene fatturata ai consumatori direttamente dal distributore;
- la componente PSRS è assimilabile al corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (*uplift*);
- e-distribuzione non ha mai versato la componente di cui al precedente punto, ritenendo che non vi siano i presupposti giuridici in quanto tale componente afferisce al servizio di dispacciamento e non al servizio di trasporto dell'energia elettrica.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare l'esigenza, manifestata nel documento per la consultazione 551/2018/R/eel, di superare gli attuali accordi *ad hoc* finalizzati all'acquisto

dell'energia elettrica necessaria per la fornitura ai clienti finali residenti in Italia e connessi a reti di distribuzione italiane interconnesse solo con reti estere, al fine di armonizzare e razionalizzare tali situazioni;

- dati i ridotti volumi di energia elettrica relativi alle realtà in oggetto, prevedere apposite semplificazioni alla regolazione del dispacciamento dell'energia elettrica e del *settlement* e, allo scopo, oltre a quanto già indicato nel documento per la consultazione 551/2018/R/eel, accogliere la proposta presentata da Terna in merito all'aggregazione, per ciascun utente del dispacciamento e per zona, dei punti di prelievo e dei punti di immissione localizzati in tutte le reti di distribuzione italiane interconnesse solo con reti estere (anziché separatamente in ciascuna di esse);
- non accogliere la proposta di Terna in merito alla profilazione oraria dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica, in quanto ciò comporterebbe significativi oneri aggiuntivi in capo alle imprese distributrici interessate per effetto delle modifiche da implementare ai flussi già attualmente esistenti; peraltro, tale ulteriore semplificazione non appare necessaria in quanto, contestualmente all'installazione degli *smart meter* 2G, è in corso l'estensione del trattamento orario dei dati di misura;
- accogliere le proposte di Terna in merito alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi attribuiti ai punti di dispacciamento per unità di produzione sulla base del prezzo zonale della zona di mercato a cui appartengono (anziché del prezzo unico nazionale), in quanto più coerente con la regolazione economica prevista per gli altri punti di dispacciamento per unità di produzione;
- prevedere che le imprese distributrici che gestiscono reti di distribuzione in territorio italiano interconnesse solo con reti estere diano tempestiva evidenza a Terna e all'Acquirente unico delle reti medesime, dei punti di prelievo e di immissione ad esse relativi, dei contratti eventualmente in essere con i gestori esteri, nonché degli ulteriori dati eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, in modo che possano essere espletate tutte le attività necessarie affinché il presente provvedimento trovi applicazione dall'1 gennaio 2020.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- e-distribuzione non abbia titolo a versare indirettamente ad AIL (per gli anni 2010-2015) e direttamente a Swissgrid (per gli anni successivi al 2015) la quota della componente svizzera denominata PSRS posta a carico dei consumatori finali, in quanto attinente all'attività di dispacciamento e non all'attività di trasporto dell'energia elettrica in territorio svizzero;
- sia, pertanto, necessario prevedere che i corrispettivi di cui al precedente punto siano liquidati da Terna e da quest'ultima posti a valere sul corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse, di cui all'articolo 44, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, atteso che gli utenti del dispacciamento in prelievo titolari dei punti di dispacciamento afferenti ai punti di prelievo dei clienti finali italiani residenti nei comuni di Campione d'Italia e di Erbonne hanno già versato a Terna il

corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (*uplift*).

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- rimandare a successivo provvedimento la definizione della regolazione in merito alle cd. interconnessioni di scambio-soccorso, al fine di effettuare i necessari approfondimenti, evitando che tali interconnessioni siano inserite nell'elenco delle infrastrutture di trasporto censite dai TSO per il calcolo della capacità di interconnessione e per le procedure di assegnazione dei relativi diritti su base implicita ed esplicita in quanto quest'ultima soluzione appare eccessivamente onerosa in relazione ai limitati volumi di energia elettrica oggetto di scambio con l'estero

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Oggetto e ambito di applicazione*

- 1.1 Il presente provvedimento definisce la regolazione delle partite fisiche ed economiche afferenti all'energia elettrica immessa e prelevata su reti di distribuzione italiane interconnesse solo con reti estere.
- 1.2 Per le finalità di cui al comma 1.1 si applica la regolazione generale vigente sul territorio nazionale, fatte salve le deroghe di cui ai successivi articoli.

**Articolo 2**

*Deroghe all'Allegato A alla deliberazione 111/06*

- 2.1 In deroga a quanto previsto dal comma 10.1, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, il punto di dispacciamento per unità di produzione, in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle predette reti e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo, è l'insieme di uno o più punti di immissione che sono contestualmente:
  - a) relativi a unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
  - b) localizzati su una delle reti di distribuzione di cui al comma 1.1 e nella stessa zona di mercato;
  - c) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento, che è anche titolare dei contratti di trasmissione e di distribuzione.

- 2.2 In deroga a quanto previsto dai commi 10.7 e 10.8, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, il punto di dispacciamento per unità di consumo, in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle predette reti e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo, è l'insieme di tutti i punti di prelievo che siano contemporaneamente:
- a) relativi a unità di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
  - b) localizzati su una delle reti di distribuzione di cui al comma 1.1 e nella stessa zona di mercato;
  - c) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento.
- 2.3 In deroga a quanto previsto dal comma 14.6, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e consumo non definiscono programmi di immissione e prelievo. L'energia elettrica, immessa e prelevata, attribuita ai punti di dispacciamento di cui ai commi 2.1 e 2.2 è sbilanciamento effettivo valorizzato secondo quanto previsto dal comma 2.4.
- 2.4 In deroga a quanto previsto dall'Articolo 40, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, per ogni periodo rilevante:
- a) il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione dell'energia elettrica immessa per i punti di dispacciamento per unità di produzione è pari alla somma algebrica tra:
    - il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento, di cui all'Articolo 30, comma 4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
    - il valore del corrispettivo unitario di sbilanciamento convenzionale, assunto pari al rapporto tra:
      - i. la sommatoria delle quote residue dei corrispettivi di sbilanciamento attribuiti da Terna al medesimo GSE, di cui al comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, per tutti i punti di dispacciamento nella titolarità del GSE e per tutti i periodi rilevanti compresi negli ultimi dodici mesi per cui sono disponibili i dati, e
      - ii. la quantità di energia elettrica complessivamente immessa in rete come attribuita da Terna, nei medesimi periodi rilevanti di cui sopra, in relazione ai punti di connessione rientranti nei punti di dispacciamento del GSE.
- Tale valore del corrispettivo unitario di sbilanciamento convenzionale ha validità trimestrale e viene pubblicato dal medesimo GSE sul proprio sito internet entro il giorno 20 (venti) del mese che precede ciascun trimestre a cui esso si riferisce. Il valore così determinato non è oggetto di successivi aggiornamenti derivanti da rettifiche di *settlement* non disponibili al momento del calcolo;

- b) il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione dell'energia elettrica prelevata per i punti di dispacciamento per unità di consumo è pari alla somma algebrica tra:
- il prezzo unico nazionale di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata di cui all'Articolo 30, comma 4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
  - il valore del corrispettivo unitario di sbilanciamento convenzionale, assunto pari al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento che concorre alla determinazione dell'elemento PD del corrispettivo PED ed evidenziato, per ciascun trimestre, nelle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela.
- 2.5 L'energia elettrica scambiata fra la rete di distribuzione italiana e il gestore di rete estero, necessaria ai fini del bilanciamento, viene approvvigionata da Terna per il tramite dell'apposito contratto siglato con il medesimo gestore di rete estero.
- 2.6 Gli eventuali corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento sostenuti dal gestore della rete di trasmissione estera ai fini della fornitura dell'energia elettrica ai clienti finali italiani sono liquidati da Terna nell'ambito di appositi contratti siglati con il medesimo gestore di rete estero.
- 2.7 La differenza tra i proventi e gli oneri maturati da Terna in attuazione del presente articolo è posta a valere sul corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse di cui all'articolo 44, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.

### **Articolo 3** *Deroghe al TIS*

- 3.1 In deroga al comma 6.1, del TIS, ciascuna area di riferimento, circoscritta nell'ambito di una singola zona, consiste di:
- a) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati sulle reti di distribuzione italiane interconnesse solo con reti estere, gestite da un'impresa distributrice la cui rete con obbligo di connessione di terzi, nella zona, presenta almeno un punto di interconnessione in alta tensione; tale impresa distributrice è denominata impresa distributrice di riferimento per l'area medesima;
  - b) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati sulle reti di distribuzione italiane interconnesse solo con reti estere, gestite da un'impresa distributrice la cui rete con obbligo di connessione di terzi non presenta, nella zona, punti di interconnessione in alta tensione: quest'ultima impresa distributrice, con limitato riferimento ai punti di connessione di cui alla presente lettera, è sottesa all'impresa distributrice di riferimento che, nella medesima zona, presenta il più elevato numero di punti di prelievo localizzati sulle reti di distribuzione italiane interconnesse solo con reti estere.



#### **Articolo 4**

##### *Corrispettivi a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica su reti estere*

- 4.1 Il corrispettivo a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica su reti estere, ove previsto, viene regolato per il tramite dell'apposito contratto siglato dall'impresa distributrice territorialmente competente e il gestore di rete estero.
- 4.2 I corrispettivi di cui al comma 4.1 sostenuti dall'impresa distributrice competente vengono riconosciuti alla medesima nell'ambito del meccanismo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione con le medesime modalità previste dall'articolo 33, del TIT, in relazione ai costi sostenuti verso altri distributori italiani.

#### **Articolo 5**

##### *Disposizioni transitorie*

- 5.1 Le imprese distributrici di riferimento provvedono, relativamente agli anni 2018 e 2019, a una stima del prelievo residuo di area per le aree di riferimento introdotte o rimodulate per effetto del presente provvedimento, inviando i relativi dati alle imprese distributrici sottese coinvolte e al Sistema Informativo Integrato secondo le seguenti tempistiche:
  - a) entro il 30 settembre 2019 le stime relative all'anno 2018, aggiornate sulla base dei dati della sessione SEM2;
  - b) entro il 31 dicembre 2019 le stime relative al primo semestre 2019, aggiornate sulla base dei dati della sessione SEM1;
  - c) entro il 28 febbraio 2020 le stime relative al secondo semestre 2019, basate sui dati utilizzati per il *settlement* mensile.Per le finalità di cui al presente comma, ove necessario, le imprese distributrici sottese rendono disponibili alle imprese distributrici di riferimento i dati necessari, secondo tempistiche e modalità definite da queste ultime.
- 5.2 Il Sistema Informativo Integrato mette a disposizione degli utenti del dispacciamento i dati ricevuti ai sensi del precedente comma entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 5.3 Le imprese distributrici, con riferimento ai punti di prelievo localizzati nelle aree di riferimento introdotte o rimodulate per effetto del presente provvedimento, calcolano e inviano al Sistema Informativo Integrato:
  - a) entro il 20 maggio 2019, i CRPP del periodo giugno 2019 – maggio 2020 sulla base della definizione delle aree di riferimento vigente prima del presente provvedimento, utilizzando i dati messi a disposizione ai sensi del comma 38.2, del TIS;
  - b) entro il 20 novembre 2019, i CRPP del periodo gennaio 2020 – maggio 2020 aggiornati sulla base della nuova definizione delle aree di riferimento derivante dal presente provvedimento, utilizzando le stime del prelievo residuo di area di cui al comma 5.1, lettera a);

- c) entro il 20 maggio 2020, i CRPP del periodo giugno 2020 – maggio 2021 sulla base della nuova definizione delle aree di riferimento derivante dal presente provvedimento, utilizzando le stime del prelievo residuo di area di cui al comma 5.1, lettere b) e c).

## **Articolo 6**

### *Disposizioni finali*

- 6.1 La presente deliberazione trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2020, fatte salve le disposizioni transitorie e finali che trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima.
- 6.2 Le imprese distributrici che gestiscono reti di distribuzione in territorio italiano interconnesse solo con reti estere, entro il 30 aprile 2019, danno evidenza a Terna e all'Acquirente Unico delle reti medesime, dei punti di prelievo e di immissione ad esse relativi, dei contratti eventualmente in essere con i gestori esteri nonché degli ulteriori dati eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
- 6.3 Il Sistema Informativo Integrato aggiorna, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le specifiche tecniche dei tracciati relativi agli aggregati orari e al prelievo residuo di area affinché tengano conto, ai sensi del comma 3.1, delle nuove aree di riferimento distinte per impresa distributtrice all'interno della medesima zona.
- 6.4 Il GSE calcola e pubblica sul proprio sito internet il valore del corrispettivo unitario di sbilanciamento convenzionale di cui al comma 2.4, lettera a), a decorrere dal mese di marzo 2019.
- 6.5 I corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento sostenuti dal gestore della rete di trasmissione svizzera ai fini della fornitura dell'energia elettrica ai clienti finali residenti nei comuni di Campione d'Italia e di Erbonne per il periodo intercorrente tra il 2010 e il 2019 sono liquidati da Terna e da quest'ultima posti a valere sul corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse di cui all'articolo 44, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.
- 6.6 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*